



Tribunale di Cremona

Via dei Tribunali 13 - 26100 Cremona
tel. 0372548551 - fax 0372548558


Prot. inf. nr. 1150/2011

OGGETTO : notifiche e comunicazioni telematiche nell'ambito del settore civile.

Ai Funzionari Responsabili Cancellerie civili
SEDE

Ai cancellieri ed agli assistenti giudiziari
SEDE

E, p.c. Sig. Presidente Ordine Avvocati
SEDE



Premesso che la notifica telematica è già ammissibile sulla base dell'attuale assetto normativo, come del resto ribadito anche dall' art. 4 comma 3 Legge n. 24 del 22/2/2010, il quale fa esplicito riferimento alle "notificazioni e comunicazioni previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267"; che la P.E.C. ha la stessa validità giuridica di una A./R. (art. 3 D.P.R. 65/2005);

che gli avvocati del foro di Cremona sono già dotati, nella maggior parte, di casella di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata);

si dispone - a decorrere dall' 1/8/2011 - che le notificazioni e le comunicazioni previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 prodotte dalle cancellerie civili (quelle concernenti il contenzioso ordinario sono già operative dal luglio 2010) avvengano telematicamente dalle caselle di posta elettronica ad hoc create.

In particolare, l'atto prodotto verrà stampato, scannerizzato, salvato in *file* formato pdf e trasmesso alla casella di PEC. dell'avvocato/avvocati costituiti in giudizio.

Si procederà poi alla stampa del *report* d' invio e ricezione (da inserire nel fascicolo processuale).

Tale "*modus operandi*", oltre a garantire l'identificabilità dell'autore, l'inalterabilità e la riservatezza del documento, la certezza del recapito nonché la tracciabilità della notifica, rappresenta un efficace modo per sopperire - seppure parzialmente - alle relevantissime carenze d'organico che affliggono le cancellerie civili, perché, a fronte dell'impegno consistente in una semplice attività, si recupera tempo prezioso risparmiando le operazioni seguenti : passaggio dell'atto dall'assistente al funzionario; controllo e firma da parte di quest'ultimo; restituzione dell'atto firmato dal funzionario all'assistente; annotazione manuale sull'apposito registro del numero progressivo, del numero di R.G., parti e contenuto dell'atto; consegna del medesimo atto notificando all'U.N.E.P.; restituzione dell'atto notificato alla cancelleria ; reperimento del fascicolo; inserimento dell'atto notificato nel fascicolo.

Ricordo che l'art 37 del Decreto Legge recante *disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. D. L. 98 del 6 luglio 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 (in G.U. 155 del 6/7/2011)* prevede che l'omessa indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo di PEC nell'atto introduttivo di tutte le cause civili sia sanzionata con l' aumento della metà del Contributo Unificato (se dovuto).

Chiedo che mi sia data assicurazione sull'ottemperanza alla presente direttiva e di essere sempre aggiornato al riguardo.

Cremona, 15 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Carlo Maria Grillo
